



Circolare Informativa

n°59/2013

Scadenze CCNL NOVEMBRE

2013



INDICE

1) Autotrasporto merci e logistica	pag.3
2) Case di cura private – personale non medico Fondazione don Gnocchi	pag.3
3) Chimica, gomma, vetro – PMI	pag.3
4) Comunicazione – PMI	pag.4
5) Edilizia – PMI	pag.4
6) Legno e arredamento – Aziende industriali	pag.5
7) Legno e arredamento – PMI	pag.5
8) Panificazione – Federpanificatori e Fiesa	pag.8
9) Terziario – Confcommercio	pag.8
10) Terziario – Cooperative di consumo	pag.9
11) Tessili e abbigliamento – PMI	pag.10



1) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA ACCORDO 1° AGOSTO 2013

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio - 31 maggio 2013, ai soli lavoratori in servizio al 1° agosto 2013 compete un importo forfettario, una tantum di €88,00, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in due rate di pari importo con le competenze del mese di **novembre 2013 (€44,00)** e di febbraio 2014.

L'una tantum - *non utile ai fini degli istituti contrattuali, né del Tfr* - deve essere proporzionalmente ridotta in caso di part-time, a tal fine si considerano mese intero le frazioni di mese pari o superiori 15 giorni.

2) CASE DI CURA PRIVATE – PERSONALE NON MEDICO ACCORDO 17 GIUGNO 2011

Indennità per lavoro festivo – Dipendenti Fondazione Don Gnocchi

Per il lavoro prestato di domenica, nel caso in cui la giornata di riposo cada nei primi sei giorni della settimana e per quello prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali, ai lavoratori compete **un'indennità per lavoro festivo fissata in €20,00 (€ 17,82 fino al 31 ottobre 2013) per i dipendenti della Fondazione Don Gnocchi se le prestazioni sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, e in €8,91 se le prestazioni hanno una durata pari o inferiore alla metà dell'orario di turno (con un minimo di 2 ore).**

Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta al lavoratore più di una indennità per lavoro festivo.

3) CHIMICA, GOMMA VETRO - PMI IPOTESI DI VERBALE DI ACCORDO 25 LUGLIO 2013

Arretrati

Con riferimento al periodo gennaio-agosto 2013, ai lavoratori spetta un importo a titolo di arretrati, da corrispondersi con le seguenti modalità:

Settore Chimica-concia e settori accorpati e Gomma-plastica
€88,00 con le competenze di novembre 2013.

Abrasivi, Ceramica e Vetro
€82,00 con le competenze di novembre 2013.



La prima rata è stata erogata nel mese di settembre 2013 e la seconda è stata erogata nel mese di ottobre.

Gli importi sono comprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, compreso il Tfr, e coprono tutte le assenze, comprese maternità, CIGO e CIGS, eccetto le aspettative, permessi ed assenze non retribuiti nonché i congedi senza trattamento economico.

4) COMUNICAZIONE - PMI IPOTESI DI ACCORDO 29 LUGLIO 2013

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 29 luglio 2013 verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad €160,00 a titolo di arretrati.

L'una tantum va commisurata all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2012-31 agosto 2013 e riproporzionata nei casi di servizio militare, congedo parentale, aspettativa e CIG a zero ore.

La somma sarà erogata in 2 tranches di pari importo con le seguenti modalità:

- €80,00 con la retribuzione del mese di **novembre 2013**;
- €80,00 con la retribuzione del mese di **marzo 2014**.

5) EDILIZIA - PMI ACCORDO 28 OTTOBRE 2013

Minimi retributivi

Si riportano in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore al **1° novembre 2013**:

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	E.d.r.
7Q	1.677,96	535,12	140,00	10,33
7	1,677,96	535,12	---	10,33
6	1.510,16	530,79	---	10,33
5	1.258,48	524,31	---	10,33
4	1.174,57	522,15	---	10,33
3	1.090,68	520,00	---	10,33
2	981,61	517,16	---	10,33
1	838,99	513,46	---	10,33

6) LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 11 SETTEMBRE 2013

Arretrati

Gli aumenti relativi alla mensilità da aprile ad agosto 2013 verranno corrisposti con la retribuzione di ottobre 2013 (una mensilità), con la **retribuzione di novembre 2013 (una mensilità)** e con la retribuzione di maggio 2014 (3 mensilità):

Si riportano in tabella i valori corrispondenti:

Categorie	Ottobre 2013	Novembre 2013	Maggio 2014
AD3	50,40	50,40	151,20
AD2	49,20	49,20	147,60
AD1	46,80	46,80	140,40
AC5	44,40	44,40	133,20
AC4	40,80	40,80	122,40
AC3	37,20	37,20	111,60
AC2	37,20	37,20	111,60
AC1	33,60	33,60	100,80
AS4	37,20	37,20	111,60
AS3	35,40	35,40	106,20
AS2	33,60	33,60	100,80
AS1	32,16	32,16	96,48
AE4	32,16	32,16	96,48
AE3	30,36	30,36	91,08
AE2	28,56	28,56	85,68
AE1	24,00	24,00	72,00

7) LEGNO E ARREDAMENTO – PMI IPOTESI DI ACCORDO 25 OTTOBRE 2013

Minimi retributivi

Si riportano in tabella i nuovi minimi retributivi a far data dal **1° novembre 2013**:

Livello	Minimi contrattuali	Indennità di contingenza	E.d.r.	Totale
AD/3	1.711,16	531,30	10,33	2.252,79
AD/2	1.591,78	528,03	10,33	2.130,14
AD/1	1.472,39	528,03	10,33	2.010,75



AC/4	1.353,02	528,04	10,33	1.891,38
AC/3	1.233,63	522,49	10,33	1.766,45
AC/2	1.233,63	522,49	10,33	1.766,45
AC/1	1.130,17	522,49	10,33	1.662,99
AS/3	1.233,63	522,49	10,33	1.766,45
AS/2	1.114,24	522,49	10,33	1.647,06
AS/1	1.066,49	518,30	10,33	1.595,12
AE/3	1.006,81	518,30	10,33	1.535,44
AE/2	947,11	515,30	10,33	1.472,74
AE/1	795,89	512,79	10,33	1.319,01

Arretrati

Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da giugno a ottobre 2013 verranno corrisposti con la **retribuzione di novembre 2013 (una mensilità)**, con la retribuzione di gennaio 2014 (due mensilità) e con la retribuzione di maggio 2014 (due mensilità).

Gli importi sono i seguenti:

Livello	Novembre 2013	Gennaio 2014	Maggio 2014
AD/3	51,60	103,20	103,20
AD/2	48,00	96,00	96,00
AD/1	44,40	88,80	88,80
AC/4	40,80	81,60	81,60
AC/3	37,20	74,40	74,40
AC/2	37,20	74,40	74,40
AC/1	34,08	68,16	68,16
AS/3	37,20	74,40	74,40
AS/2	33,60	67,20	67,20
AS/1	32,16	64,32	64,32
AE/3	30,36	60,72	60,72
AE/2	28,56	57,12	57,12
AE/1	24,00	48,00	48,00

Elemento perequativo

A decorrere dal 1° novembre 2013, l'elemento perequativo viene elevato ad €13 mensili per 12 mensilità.

L'elemento spetta ai lavoratori occupati nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello che non percepiscano altri trattamenti economici collettivi o individuali in aggiunta a quanto spettante dal Ccnl, pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.



Tale importo è onnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o legali diretti e indiretti e non è incidente sul Tfr.

Prestazioni e contribuzioni di bilateralità

A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo del 25 ottobre 2013, in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare ai lavoratori un elemento retributivo aggiuntivo (E.a.r.), pari ad €25,00 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il Tfr ed è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità.

Per i lavoratori part-time tale importo è corrisposto in proporzione all'orario di lavoro (utilizzando il divisore contrattuale) mentre per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione.

Per le aziende che aderiscono alla bilateralità l'E.a.r. è compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato.

A decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo in oggetto, saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, i cui contributi annui a carico delle aziende sono così suddivisi:

Fondo Sicurezza PMI CONFAPI

- €18,00 (€1,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per aziende prive di RLS;
- €6,00 (€0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore in aziende con RLS.

Fondo Sviluppo Bilateralità PMI CONFAPI

- € 6,00 (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore full-time per lo sviluppo dell'apprendistato;
- €3,00 (€0,25 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore part-time fino a 20 ore.

Fondo Sostegno al reddito

- €28,00 (2,33 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore.

Osservatorio della contrattazione e del lavoro

- €8,00 (€0,66 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per il sostegno alla bilateralità, alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione di secondo livello;
- €12,00 (€1,00 mensile per 12 mensilità) per ogni lavoratore per ulteriori attività (assistenza contrattuale).

I versamenti saranno effettuati all'OPNC e all'ENFEA, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo (25 ottobre 2013), secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale 23 luglio 2012 e dell'Intesa applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni degli Enti stessi, tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'agenzia delle Entrate.

8) PANIFICAZIONE ALIMENTARI – FEDERPANIFICATORI E FIESA ACCORDO 13 FEBBRAIO 2013

Una tantum

Al personale in forza al 13 febbraio 2013 viene erogata un'indennità con le seguenti modalità:

Tipologia	Retribuzione di Febbraio 2013	Retribuzione di Aprile 2013	Retribuzione di novembre 2013	Totale
Panifici artigianali	60,00	60,00	60,00	180,00
Panifici industriali	85,00	85,00	85,00	255,00

Al personale in servizio a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità mentre al personale assunto dal 1° gennaio 2012 l'importo verrà riproporzionato percentualmente.

L'importo forfettario non è utile agli effetti del computo di ciascun istituto contrattuale, né del Tfr..

9) TERZIARIO - CONFCOMMERCIO ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011

Elemento Economico di Garanzia

Ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai lavoratori in inserimento in forza al 31 ottobre 2013, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2013, un elemento economico di garanzia, nei seguenti importi:

Aziende	Liv. 1Q, 1 e 2	Liv.3 e 4	Liv.5, 6 e 7	Op. vendita 1	Op. vendita 2
Fino a 10 dipendenti	115,00	100,00	85,00	90,00	70,00
Da 11 dipendenti	140,00	125,00	110,00	115,00	95,00

L'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013 (le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) ed ai lavoratori a tempo parziale sarà corrisposto con criteri di proporzionalità.

L'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL, erogato dopo il 1° gennaio 2011.

Confcommercio, con comunicato n.48 del 31 ottobre 2013, fornisce indicazioni sulla modalità di erogazione dell'Eeg ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai



contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.

Viene chiarito che i 6 mesi di iscrizione nel libro unico devono essere maturati nel corso del periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013 e nel caso in cui durante tale periodo intervenga una assunzione a tempo indeterminato o una trasformazione da contratto a termine, il computo dei sei mesi decorrerà da tale ultima data.

In ogni caso, l'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.

A corredo della nota vengono forniti anche degli esempi di calcolo per le diverse casistiche di imputazione dei ratei di competenza degli importi a seconda dei mesi effettivi di prestazione lavorativa e del livello di inquadramento.

Inoltre, viene chiarito che i trattamenti economici da considerare ai fini dell'assorbimento dell'elemento di garanzia sono tutti quelli che l'azienda corrisponde anche unilateralmente ai lavoratori dal 1° gennaio 2011, indipendentemente dalla data di concessione.

Quel che rileva, ai fini dell'assorbimento dell'elemento economico di garanzia, è pertanto che il lavoratore percepisca trattamenti economici aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL Terziario.

L'elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, e non incide sul Tfr.

10) TERZIARIO – COOPERATIVE DI CONSUMO ACCORDO 22 DICEMBRE 2011

Elemento economico di garanzia

In assenza di contrattazione di secondo livello, ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai lavoratori con contratto di inserimento in forza al 31 ottobre 2013 e iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, viene corrisposto – con la retribuzione del mese di novembre 2013 – un elemento di garanzia negli importi riportati in tabella:

Aziende	Fino a 10 dipendenti	Oltre 10 dipendenti
Q,1 e 2	115	140
3 e 4	100	125
5 e 6	85	110

L'importo non utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale e contrattuale, compreso il tfr, è calcolato pro-quota in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa resa nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.

Analogamente l'elemento è corrisposto ai lavoratori part-time in proporzione all'orario individuale.

Detto elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga corrisposto successivamente al 1°



gennaio 2011.

L'elemento di garanzia ha natura sperimentale ed è legato alla durata del CCNL 22 dicembre 2011.

11) TESSILI E ABBIGLIAMENTO - PM ACCORDO 7 OTTOBRE 2013

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo del 7 ottobre 2013 verrà erogato un importo una tantum di €175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° aprile 2013 al 31 ottobre 2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore.

Tale importo sarà erogato in due tranches alle seguenti scadenze temporali: **€125,00 nei mese di novembre 2013** e €50,00 unitariamente alla retribuzione del mese di febbraio 2014.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro